



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO
Sezione Specializzata in materia d'Impresa

Il Tribunale di Catanzaro, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Adele Ferraro	Presidente
Dott.ssa Song Damiani	Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto	Giudice rel.

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al **n. R.G. 5146/2023** promossa da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. ROSELLA BARBERIO, presso il cui studio, sito in *Pt_1* alla Via De Filippis n. 36, elettivamente domicilia

PARTE ATTRICE

contro

Controparte_1 (P.IVA/C.F.

P.IVA_2 , in persona del Curatore *pro tempore*

PARTE OPPOSTA

Oggetto: Contratto di appalto pubblico di opere. Penalità da ritardo e risarcimento danni.

CONCLUSIONI

Parte attrice: «Piaccia l'On. le Tribunale adito, rigettata ogni contraria richiesta e conclusione, così provvedere: - **Nel merito** - Accertato il diritto dell'Azienda *Parte_1* ad ottenere la penalità da ritardo, condannare la *CP_1* in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell'A.O. delle somme dovute a titolo di penale per **€. 2.108.783,04**, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dal momento della domanda per il recupero del credito; - Accertati tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi in conseguenza della vicenda in atti dall'Azienda *Parte_1* [...] condannare la società convenuta al pagamento della somma di €. 10.859.527 a titolo di risarcimento danni, oltre al danno all'immagine per €. 1.000.000, e dunque della somma complessiva di **€. 11.859.526,96** o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dal momento della domanda per il recupero del credito; - Con condanna alle spese e competenze di giudizio.»

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione regolarmente notificato, l' *Parte_1* conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la *Controparte_1* per ivi sentirla condannare al pagamento delle somme asseritamente dovute a titolo di penale da ritardi, nonché al risarcimento di tutti danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dall' *Parte_1* attrice a causa delle inadempienze imputabili alla convenuta e quantificati nella somma complessiva di € 11.859.526,96 o nella somma maggiore o minore accertata in corso di causa.

A sostegno delle proprie domande, parte attrice premetteva: che l'Azienda *Parte_1* con delibera n. 1039/2010 aveva indetto una procedura ristretta per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del presidio ospedaliero “ *CP_2* ” di *Pt_1* per una spesa complessiva di € 8.029.500,00; che la *CP_1* era una

società consortile, costituita, ai sensi dell'art. 93 del d.P.R. 207/2010, nel luglio 2012 successivamente all'aggiudicazione della gara d'appalto tra le imprese aggiudicatarie (Consorzio ICM S. *CP_3* ed *Controparte_4* e con l'unico scopo di eseguire i predetti lavori; che, dunque, in data 13.2.2013 l'Azienda *Parte_1* aveva sottoscritto con la *Controparte_5* il contratto d'appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi al predetto appalto; che, tuttavia, si erano verificati notevoli ritardi sia in fase di elaborazione del progetto che della relativa consegna dei lavori, imputabili alla conflittualità interna allo stesso *CP_6* [...] ; che il Collegio Consultivo Tecnico costituito *ex D.L. n.76/2020*, preso atto del notevole ritardo nella consegna, dell'inadempimento contrattuale e della mancata esecuzione del contratto da parte della *CP_1*, si era espresso per l'immediata risoluzione dell'appalto, con determinazione avente natura di lodo contrattuale *ex art. 808 ter cod. proc. civ.*; che l'Azienda *Parte_1*, pertanto, in esecuzione della decisione del CCT, aveva disposto la risoluzione contrattuale con determina n. 18 del 8 gennaio 2021 del Direttore dell'UOC Gestione Ufficio Tecnico e patrimoniale; che la *CP_1* aveva convenuto l'odierna attrice dinanzi al Tribunale di Cosenza al fine di sentirla condannare al pagamento delle somme indicate nelle riserve formulate nel corso dell'esecuzione dell'appalto; che tale giudizio si era concluso con la dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Cosenza in favore del Tribunale delle Imprese; che, tuttavia, la società *CP_1* non aveva riassunto il predetto giudizio nel termine all'uopo assegnato.

Parte attrice imputava, dunque, alla società convenuta i seguenti inadempimenti: mancato rispetto dei tempi contrattuali nella fase della progettazione; ritardi nella fase iniziale dei lavori; ritardi nella tempistica di redazione della variante; ritardi nella mancata demolizione del corpo 9; ritardi esecutivi e progressivo abbandono del cantiere; immotivata sospensione dei lavori in occasione dell'emergenza Covid-19; ritardi nell'esecuzione dei lavori relativi alla scala B; mancata eliminazione delle anomalie nella realizzazione degli impianti di climatizzazione.

Tanto premesso - secondo parte attrice - la *CP_1* era tenuta al pagamento della penale per il ritardo nella consegna dei lavori fino alla data della

risoluzione del rapporto contrattuale, quantificata sulla base di una perizia di parte in € 2.108.783,04.

Invece, con riguardo alla domanda risarcitoria, parte attrice lamentava di aver subito un danno ingiusto a causa dei ritardi e delle inadempienze imputabili al Consorzio, sia a livello di danno emergente, come risultato dallo stato di consistenza nonché dai successivi atti, sia a livello di lucro cessante, per via dell'impossibilità di utilizzare la struttura sanitaria dalla prevista data di ultimazione dei lavori (19 marzo 2019), per la conseguente perdita dei benefici assicurati dalla *Parte_2* oltre che dell'opportunità di nuove assunzione in ragione dell'apertura dei nuovi reparti, per la lesione dell'immagine aziendale.

La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la rimessione in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 189 c.p.c. e all'udienza dell'11.12.2025 veniva, infine, assunta in decisione.

2. Tanto premesso in fatto, deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta da *Parte_3* nei confronti della società convenuta, dichiarata fallita, come allegato dalla stessa parte attrice, la quale ha notificato l'atto di citazione al Curatore fallimentare.

Ed invero, ove l'azione di accertamento di un credito nei confronti di un soggetto dichiarato fallito o sottoposto a liquidazione giudiziale sia proposta nell'ambito di un giudizio ordinario di cognizione, ne deve essere dichiarata l'inammissibilità o l'improcedibilità anche d'ufficio in ogni stato e grado.

Sul punto la Suprema Corte ha, infatti, statuito che *“l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione «litis ingressus impeditentes»*

con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento, e del giudicato implicito, ove l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda, ciò in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo” (cfr. Cass. n. 24156/2018; in senso conforme Cass. civ. Sez. III, n. 12432/2021 e Cass. civ., Sez. I, n. 11021/2023).

Non v’è dubbio che tali principi, affermati in materia fallimentare, trovino applicazione anche riguardo alla normativa di cui al d.lgs. n. 14/2019, disciplinante la procedura di liquidazione giudiziale, atteso il chiaro tenore dell’art. 151 d.lgs. cit. che riproduce quanto disposto dall’art. 52 l.f..

L’art. 151 del Codice della crisi d’impresa e d’insolvenza prevede, infatti, che “*La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge*”, ovvero mediante il procedimento di ammissione al passivo *ex artt. 201 e ss.* del Codice della crisi.

Peraltro, come chiarito dalla giurisprudenza, l’evidenziata inammissibilità/improcedibilità non deriva dalla competenza inderogabile o funzionale del giudice delegato o del tribunale fallimentare, né tantomeno dalla specialità del relativo procedimento, quanto piuttosto da un difetto di interesse della parte creditrice, rispetto ad una pronuncia che non potrebbe comunque essere opposta al fallimento (cfr. Cass. n. 14981/2006).

Ed invero, “*nel sistema delineato dagli artt. 52 e 95 l.f., qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura fallimentare deve essere dedotta, nel rispetto della regola del concorso, con le forme dell’insinuazione al passivo; qualora pertanto, a seguito della dichiarazione di fallimento, la*

parte che aveva agito in giudizio nei confronti del debitore coltivi la propria azione nei confronti del curatore, subentrato all'originaria parte ai sensi dell'art. 43 l.f., **la domanda dev'essere dichiarata improcedibile, in quanto inidonea a condurre ad una pronuncia di merito opponibile alla massa, a meno che il creditore non dichiari espressamente di voler utilizzare tale titolo, dopo la chiusura del fallimento, per agire esecutivamente nei confronti del debitore ritornato in bonis**” (cfr. Cass. n. 28481/2005).

Ne deriva, quindi, che l'attore che voglia convenire la curatela solo quale rappresentante della fallita o del soggetto posto in liquidazione giudiziale ha l'onere di esplicitare con chiarezza tale particolare ragione di evocazione, cosa di cui non vi è riscontro nel caso di specie.

Ed infatti, parte attrice ha domandato l'accertamento della responsabilità della convenuta e la condanna della stessa alla corresponsione della penale e al risarcimento dei danni, senza tuttavia dichiarare di voler agire per la precostituzione di un titolo da far valere nell'eventualità che la debitrice ritorni *in bonis*.

Deve, pertanto, dichiararsi l'inammissibilità della domanda attorea.

3. Stante la contumacia della convenuta, nulla sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:

- Dichiara inammissibile la domanda proposta da [...] *Parte_1* nei confronti della [...] *Controparte_1*
- Nulla sulle spese.

Così deciso nella camera di consiglio del **23 dicembre 2025**.

Il Giudice est.

Dott.ssa Ottavia Urto

Il Presidente

Dott.ssa Adele Ferraro